



COMUNE DI SPOTORNO

Provincia di Savona

N. ORD. 00/2026

**SCRITTURA PRIVATA LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA
COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA_CUP: J61J26000620005” -DITTA
BRIGROUP S.R.L. DI VADO LIGURE - CIG: BB9F7BF94D**

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **00** del mese di **Maggio** nella sede comunale, P.zza Stognone n.c. 1, con la presente scrittura privata,

TRA

Comune di Spotorno, con sede legale in Piazza Carlo Stognone n.1 C.F. e P.I. 00232910091, rappresentato da Vittoria Arch. CARTINO, nata ad ____ il ___, C.F.: __, che interviene nel presente atto in virtù dei poteri attribuiti con provvedimento sindacale n. 22 del 30/09/2025, per il conferimento dell'incarico di elevata qualificazione quale Responsabile dell'area Lavori pubblici e Ambiente, domiciliata per la carica ove sopra e quindi titolata a rappresentare il Comune negli atti aventi rilevanza negoziale, d'ora in poi denominato “Stazione Appaltante”

E

la Ditta BRIGROUP S.R.L. **avente sede in Via Giulio Bertola 1,17047 Vado Ligure (SV), partita IVA 01891830091, in persona del Sig. _____ in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa, domiciliato per la carica ove sopra (di seguito anche solo “Appaltatore o “Operatore Economico”);**

PREMESSO CHE

- con provvedimento sindacale n. 22 del 30/09/2025, le funzioni del Responsabile Unico del Progetto sono sempre svolte - salva diversa disposizione - dal Responsabile del servizio LL.PP. e Ambiente –, dall'Arch Vittoria CARTINO (d'ora

innanzi, per brevità, RUP), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e all'allegato I.2 del D. Lgs. n. 36/2023, e quale Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, comma 4 del D. Lgs. 36/2023 e all'allegato I.2 del D. Lgs. n. 36/2023;

- con determina n.230 del 02.04.2026 è stato approvato il progetto Esecutivo, corredato da tutti gli elaborati grafici relativi al progetto di cui all'oggetto del presente contratto, e che qui si intendono integralmente richiamati, ed è stata approvata relativa determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 267/2000;
- con determina n. 366 del 20/05/2026, l'Area Lavori pubblici Ambiente ha avviato una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett.a) del D. Lgs. 36/2023 (d'ora in avanti anche "Codice") per l'affidamento dei LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA, procedendo all'affidamento mediante l'utilizzo della Piattaforma www.acquistinretepa.it - MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione), e individuando l'affidatario tra i soggetti iscritti all'albo di tale piattaforma;
- ai sensi dell'art. 120, comma 2, del D.Lgs. n. 104/2010, non sono pervenuti ad oggi ricorsi giurisdizionali al T.A.R. aventi ad oggetto il presente affidamento;
- la Stazione Appaltante ha provveduto ad effettuare, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023, le verifiche di legge, in capo all'Appaltatore inerente il possesso dei requisiti di gara e le relative verifiche dei requisiti di carattere speciale espletate mediante l'utilizzo del FVOE - Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico dal quale non sono emersi elementi ostativi alla stipula del presente atto;
- con la suindicata determina n. 366 del 20/05/2026 la procedura di cui sopra RDO n. **6278687** è stata affidata alla Ditta **Brigroup S.r.l.** con sede in Via Giulio Bertola 1, 17047 Vado Ligure (SV), partita IVA 01891830091 C.I.G. BB9F7BF94D;
- L'operatore economico, in esecuzione degli artt. 53 e 106 del D.Lgs. n. 36/2023, ai fini della sottoscrizione del presente contratto, ha costituito:

> un'idonea garanzia definitiva, nella forma di polizza fideiussoria definitiva, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel

contratto medesimo, emessa da _____, polizza n. _____, in data **00/00/0000** e valida sino all'emissione del certificato di verifica di conformità, per un importo garantito pari ad € ____.

➤ una polizza assicurativa di tipo CAR ai sensi combinato disposto art.117 – comma 10 – D.Lgs 36/2023 e s.m.i. e art. 20 del C.S.A., che copra i danni subiti da questo comune a causa del danneggiamento totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, che si verificassero in corso d'opera, n. **00000** emessa da _____, in data **000/00/0000** e valida sino all'emissione del certificato di verifica di conformità;

Tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Visto l'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023,

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Premesse, Allegati e Definizioni)

La documentazione di seguito indicata costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ai sensi dall'art. 18, del D.Lgs. N. 36/2023 e s.m.i.:

- “Allegato A” – RELAZIONE_GENERALE_DI_SINTESI_DEL_PROGETTO;
- “Allegato D” – Computo metrico, Elenco Prezzi
- “Allegato E” – Analisi dei Prezzi
- “Allegato F” – Quadro Economico
- “Allegato G” – Quadro incidenza Manodopera
- “Allegato H”- Piano di manutenzione
- “Allegato K” – Cronoprogramma esecutivo dell'opera
- “Allegato L” – Capitolato Speciale di Appalto (d'ora innanzi, per brevità, C.S.A.);
- “tavole tecniche- elaborati progettuali” - TUTTI

ART. 2

(Oggetto del contratto)

Le parti sopra costituite confermano ed approvano la premessa narrativa, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

La stazione appaltante, per mezzo del suo rappresentante, come sopra individuato, affida all'operatore economico che, a mezzo del suo rappresentante, come sopra individuato accetta, in appalto l'esecuzione dei seguenti lavori sotto la piena esclusiva responsabilità organizzativa e gestionale: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA J61J26000620005.

Ad ogni effetto di legge il presente contratto è identificato dal seguente C.I.G.: (BB9F7BF94D) e dal seguente (C.U.P. J61J26000620005).

L'Appaltatore dichiara che il corrispettivo contrattuale è pienamente remunerativo e che l'Appaltatore è in grado di realizzare l'opera nei termini e nei tempi stabiliti dal presente contratto.

L'Appaltatore dichiara di dare piena ed esatta esecuzione all'appalto dei lavori di installazione bagno pubblico autopulente adiacente la casa del turismo a Spotorno, che dovrà essere eseguito secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente Contratto, nel C.S.A. – Allegato L e nel computo metrico estimativo – Allegato D, nonché dagli elaborati grafici progettuali TUTTI, relazione generale , relazione di sostenibilità ambientale dell'opera, elenco prezzi e analisi prezzi, incidenza manodopera, quadro economico, piano di manutenzione, relazione CAM, elaborati tutti conservati agli atti, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, anche se non materialmente allegati.

ART. 3

(Durata)

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni affidate nei termini espressamente indicati nel C.S.A. e del Cronoprogramma. L'Appaltatore si obbliga ad ultimare i lavori entro il termine di 140 (centoquaranta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Le attività s'intenderanno concluse con l'avvenuto controllo tecnico contabile e amministrativo, da parte del Responsabile Unico del Progetto, e con il contestuale rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione, o altro atto equipollente, delle prestazioni affidate.

ART. 4

(Corrispettivi e pagamenti)

L'importo contrattuale, determinato a corpo, è pari a € 129.346,35 (Euro centoventinovemilatrecentoquarantasei/35) complessivi di cui € 104.619,88 per lavori ed 1.401,72 € quali oneri della sicurezza non ribassabili + € 23.324,75 IVA 22%, al netto del ribasso offerto del 10 % sull'importo a base di gara pari a € 117.645,60.

I lavori appaltati sono finanziati come segue:

- Cap. 5740-2102-57 "AMPLIAMENTO SISTEMA COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA- FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO 208 ANNO 2025" quota finanziamento comunale pari ad € 40.000,00;
- Cap. 5740-2102-58 "AMPLIAMENTO SISTEMA COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA- FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO 2025 derivante da contributo statale cap. 402-402-120" quota finanziamento statale pari ad € 147.000,00

La stazione appaltante, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs.n.36/2023, corrisponderà all'appaltatore, entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione, un'anticipazione del prezzo pari al **20%** del valore del contratto (inclusi gli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso). Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

I pagamenti saranno regolati tramite un SAL emesso ad uno stato di avanzamento comprendente **50%** dell'importo contrattuale, sarà corrisposto all'appaltatore ad avvenuta consegna ed installazione degli impianti con le forniture, opere e connessioni a rete previste.

Il pagamento della rata a saldo per il restante **30%** dell'importo contrattuale sarà effettuato in unica soluzione nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo

del certificato di regolare esecuzione: i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni SAL e comunque entro un non superiore a 60 giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità.

Il pagamento della rata di saldo, è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall'emissione dei relativi certificati. Il pagamento è effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo, e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Sono a carico dell'Appaltatore, ogni onere e tributo, ivi compresi le spese inerenti alla stipula della presente scrittura privata (imposta di bollo) ed ogni altra prestazione, nessuna esclusa, oltre a quanto dovesse rendersi necessario per la corretta esecuzione dei lavori affidati e il completo adempimento delle obbligazioni assunte ed il rispetto di disposizioni normative e regolamentari. In nessun caso potranno essere addebitati al Comune di Spotorno oneri aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute nell'esecuzione dei lavori.

In ordine al corrispettivo e alle modalità di pagamento si rinvia a quanto previsto all'Art. 26 del C.S.A.

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), e dovranno essere intestate a Comune di Spotorno, C.F.

00232910091, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato: Determinazione n.366 del 20/05/2026- CUP: J61J26000620005 C.I.G.: BB9F7BF94D nonché il numero di riferimento del presente atto la dicitura "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972" (Split Payment).

Eventuali ulteriori informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente all'emissione della fattura per il tramite del SDI. Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato, indicato nell'allegata dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e/o altro documento equipollente.

Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuerà le verifiche di cui all'art. 48 - bis del D.P.R. 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008.

Prima di procedere al saldo finale dei lavori, al fine di consentire al RUP la verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impegnata per la realizzazione dell'opera rispetto al costo complessivo della stessa, nei casi e secondo le modalità di cui al Decreto Legge n.76 del 16 Luglio 2020 e del Decreto ministero del lavoro n.143/2021, l'Appaltatore dovrà fornire un'attestazione di congruità ("*DURC di congruità*").

ART. 5

(Dichiarazione di regolarità di cui alla L. 12/03/1999, n. 68)

L'operatore economico dichiara:

- di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;
- di non essere soggetto alla disciplina di cui alla L. 12/03/1999, n. 68.

ART. 6

(Clausola Revisione Prezzi)

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023, qualora la durata dei lavori dovesse eccedere i dodici mesi per causa non imputabile all'Appaltatore, il corrispettivo sarà adeguato,

secondo gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT di cui al comma 3, lett. b) dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 relativi ai prezzi al consumo, se la variazione registrata sia superiore al 5% rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si da luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari al 80% di detta eccedenza. La revisione dei prezzi di cui al presente articolo è riconosciuta previa richiesta scritta dell'Appaltatore, debitamente motivata, da presentare a pena di decadenza entro 15 giorni dall'emissione di ciascun certificato di verifica di conformità.

Le parti prendono atto che per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi la stazione appaltante utilizzerà esclusivamente:

- nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti (in buona sostanza mediante re-imputazione delle risorse al medesimo contratto);
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile

Il tutto come meglio indicato all'art. 8) del CSA.

ART. 7

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente di seguito indicato, intestato all' Appaltatore:

1)

indicato altresì nella dichiarazione di tracciabilità, depositata agli atti della Stazione Appaltante, in cui sono stati individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso (ovvero, in caso di raggruppamento senza mandato all'incasso in favore della mandataria, i conti correnti bancari o postali dedicati alla commessa che ciascun componente del raggruppamento avrà comunicato). L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge. L'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante ai fini della verifica di cui all'art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare gli eventuali pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

ART. 8

(Modalità di esecuzione, obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore – dichiarazione di assunzione degli oneri di responsabilità nella gestione dell'appalto – dichiarazione di conoscenza delle prestazioni oggetto dell'appalto).

In osservanza alle disposizioni legislative, al C.S.A., s'intendono a carico dell'Appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori.

L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo personale e comunque di soggetti da lui nominati.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che, direttamente o indirettamente, possa avere influenza sulla corretta esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza, in fase di esecuzione del presente contratto, delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a consentire al Comune di Spotorno di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali previste dal presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie entrate in vigore o modificate successivamente alla sottoscrizione del presente contratto resteranno ad esclusivo rischio e carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4.

L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo nei confronti della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore prende atto ed accetta che tutte le prestazioni affidate dovranno essere eseguite con continuità, e pertanto senza sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del contratto e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno, salvo che detta sospensione non derivi da causa allo stesso non imputabile.

L'Appaltatore si obbliga ad avvalersi di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

L'operatore economico dichiara di utilizzare per l'esecuzione dei lavori attrezzature, utensili e macchine di sua proprietà ovvero nella propria disponibilità giuridica.

Tutte le attrezzature, macchine, ed ogni altra strumentazione finalizzata alla realizzazione dell'opera sono in ottimo stato manutentivo e saranno utilizzate secondo le norme di buona tecnica, contenendo al minimo la rumorosità e nel rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

L'operatore economico si impegna inoltre:

- a rispettare e far rispettare al proprio personale le misure di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro;
- a fornire e a far utilizzare al proprio personale i mezzi di protezione individuali più appropriati e ad utilizzare attrezzature ed apparecchiature, secondo le norme di prevenzione dei rischi.

L'Appaltatore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo e osservi le disposizioni contenute nel Codice di comportamento del Comune di Spotorno.

Ai fini della disciplina minuta e dettagliata dell'esecuzione del contratto e delle prestazioni dell'operatore economico, le parti di comune accordo, rinviando al C.S.A. quale documento contrattuale materialmente allegato al presente contratto costituendone per altro parte integrante.

L'Appaltatore dichiara a tal fine di essere pienamente edotto delle prestazioni da svolgere essendo le medesime indicate in modo chiaro ed esaustivo nel C.S.A.; sempre a tal fine dichiara di non avere nulla da osservare; dichiara inoltre che il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni è pienamente remunerativo.

ART. 9

(Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro)

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi

derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n.36/2023, nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. Il personale incaricato dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall'Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte del Comune di Spotorno, il quale si limiterà ad impartire direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo. Resta inteso che l'Appaltatore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del presente contratto.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, il Comune di Spotorno, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

L'operatore economico dichiara inoltre di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Le parti a tal fine dichiarano che costituisce parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente unito al medesimo, ma depositato agli atti della stazione appaltante, il POS, quale piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori che si trova depositato presso l'ufficio tecnico comunale in data 00/00/2026 al protocollo **nnnn**.

ART. 10

(Responsabilità dell'Appaltatore)

L'Appaltatore resta responsabile, in relazione ai lavori svolti in esecuzione del presente contratto, per i danni arrecati, anche a terzi, derivanti dalla inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore medesimo, che dovessero emergere anche successivamente alla data di scadenza del presente contratto. Per l'effetto, indipendentemente dal rilascio del certificato di regolare esecuzione e dell'intervenuto pagamento delle fatture, l'Appaltatore si impegna a tenere integralmente indenne ed a manlevare il Comune di Spotorno a fronte di qualsivoglia richiesta di pagamento e/o di risarcimento danni, avanzata da terzi e a fronte di qualsivoglia pretesa pecuniaria in generale, in relazione diretta od indiretta con l'esecuzione delle attività affidate con il presente contratto. Il termine prescrizione di dieci anni ai fini dell'attivazione del meccanismo della manleva e garanzia decorrerà, in conformità alle norme di legge, dalla data in cui il Comune di Spotorno riceverà la richiesta di pagamento e/o di danni da parte dei suddetti terzi. La manleva e garanzia così prestata obbligherà l'Appaltatore a tenere sollevato il Comune di Spotorno da ogni responsabilità e/o perdita e/o obbligo di pagamento, di risarcimento e/o di indennizzo a qualsivoglia titolo richiesti, sia in sede contrattuale che extra-contrattuale.

ART. 11

(Penali)

Le parti danno atto che l'inadempimento contrattuale e le relative penali trovano compiuta ed esaustiva disciplina nel capitolato speciale di appalto all'art. 21.

ART. 12

(Recesso)

Il Comune di Spotorno si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023, dandone comunicazione all'Appaltatore a mezzo PEC con un preavviso non inferiore a 20 giorni. Alla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni. L'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi di quanto disposto dal predetto art. 123 e dall'All. II.14 al Codice, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

ART. 13

(Risoluzione del contratto)

Nel caso dovessero verificarsi inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni, il Direttore dei Lavori invierà una comunicazione scritta, tramite PEC, con la specifica descrizione delle inadempienze contestate, con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali e agli elaborati tecnici del progetto esecutivo.

L'Appaltatore dovrà comunicare le proprie deduzioni per iscritto, tramite PEC, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione, pena l'irrogazione delle sanzioni prescritte.

Nel caso in cui le giustificazioni non siano ritenute accettabili o in caso di mancata risposta nei termini l'Amministrazione appaltante si riserva, in relazione alla gravità dell'inadempimento, di disporre la risoluzione del contratto, il tutto come meglio specificato all'art. 31 del CSA. Il direttore dei lavori assegna un termine non inferiore a 10 giorni per l'esecuzione delle prestazioni, la comunicazione verrà inviata dalla Stazione Appaltante - a mezzo PEC. Qualora l'inadempimento permanga allo scadere del termine sopra indicato, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto

comunicato all' appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali. Al verificarsi delle predette situazioni il Comune di Spotorno medesimo ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1454 del cod. civ., di ritenere definitivamente la garanzia, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subito. In ogni caso, si conviene che il presente contratto possa essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all' Appaltatore a mezzo PEC, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18 e, altresì, qualora l'ammontare delle penali di cui al precedente art. 11 maturate dall'Appaltatore superi il 10% dell'importo dei corrispettivi contrattuali- art.31 del CSA.

La Stazione Appaltante potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto per le ipotesi espressamente previste dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, e altresì in riferimento ai seguenti casi:

- a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore ai fini della stipula del presente contratto;
- b) mancato possesso e/o perdita in capo all'Appaltatore dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94-98 del d.lgs. n. 36/2023;
- c) mancato reintegro della garanzia definitiva nei termini previsti dal presente Contratto;
- d) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale di natura illecita, che dovesse coinvolgere l'Appaltatore;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- f) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e previsti all'art. 6 del presente Contratto;
- g) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente;

h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti, che abbiano dato luogo a tre diffide ad adempiere;

i) adozione di comportamenti contrari al Codice di comportamento approvato con Allegato alla Delibera di G.C. n. 72 del 26/07/2025;

j) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito negativo ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011;

k) mancato possesso e/o perdita in capo all'Appaltatore dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 36/2023;

In caso di risoluzione, il Comune di Spotorno ha la facoltà di escutere la garanzia definitiva per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del maggior danno.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi i lavori, o la parte rimanente di questi, in danno dell'Appaltatore inadempiente. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratte le eventuali penalità e spese e decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 121, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 36/2023. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Appaltatore si impegna, sin d'ora, a fornire al Comune di Spotorno tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante per affidare ad altro operatore economico i lavori, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo del Codice.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, il Comune di Spotorno incamererà la garanzia definitiva.

Art. 14

(Assicurazioni e garanzie)

L'Appaltatore ai sensi dell'art. 117, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 ha prestato la garanzia definitiva indicata in premessa senza usufruire della riduzione della cauzione nella misura del 50% conformemente al disposto di cui al comma 8 dell'Art. 106 e dell'allegato II.13 del Codice.

La garanzia definitiva assicura l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dalla Stazione Appaltante in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare immediatamente e, comunque, nel termine di 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, la garanzia definitiva di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La garanzia resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e dell'ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.

La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La suddetta garanzia fideiussoria così come previsto dall'articolo 103, comma 4 del vigente Decreto Legislativo per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi, prevede

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Al termine dell'appalto lo svincolo della predetta cauzione, sarà autorizzato dal Responsabile del Servizio, subordinatamente all'avvenuto pagamento finale e dopo che sia stata risolta ogni eventuale controversia o pendenza.

L'Appaltatore ai sensi dell'articolo Art. 117, comma 10 del Codice, ha costituito polizza di assicurazione per coprire i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Tale copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Art. 15

(Divieto di cessione del Contratto - Cessione dei crediti – Subappalto)

Fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d), punto n. 2, del d.lgs. n. 36/2023 in materia di vicende soggettive dell'esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei confronti dell'Appaltatore inadempiente.

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell'Appaltatore, si applica il disposto di cui all'art. 120, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023 e le disposizioni di cui alla Legge

21 febbraio 1991, n. 52, mentre l'opponibilità alla Stazione Appaltante è disciplinata dall'Allegato II.14 al richiamato D.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 48 - bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della cessione del credito l'Appaltatore risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, il Comune di Spotorno si riserva il diritto, e l'Appaltatore espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all'Appaltatore.

Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 16

(Disposizioni antimafia)

L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 231/2001 nonché alle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 159/2011.

Art. 17

(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto d'appalto.

2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto d'appalto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

3. L'Ente, relativamente alle attività di cui al presente Contratto d'appalto, è Titolare del trattamento. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell'eventuale primo contatto.

4. Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto d'appalto, gli stessi saranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 679/2016.

Art. 18

(Obblighi di riservatezza)

L'Appaltatore, a pena di risoluzione del presente contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione dei lavori o comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente lavoro. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. L'Appaltatore è responsabile, inoltre, per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del lavoro, degli obblighi di riservatezza anzidetta e si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE, nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

Art. 19

Domicilio delle Parti

Per tutti gli effetti nascenti dal presente contratto, le Parti eleggono il domicilio come di seguito specificato:

- la Stazione Appaltante elegge il proprio domicilio, presso Comune di Spotorno, Piazza Carlo Stognone n.1, 17028 Spotorno (Sv); indirizzo di posta elettronica certificata PEC: protocollo@pec.comune.spotorno.sv.it.
- l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede legale in _____ - indirizzo di posta elettronica certificata PEC: _____

Tutte le comunicazioni effettuate presso i domicili sopra indicati s'intendono regolarmente ricevute e perfezionate.

Art. 20

(Foro competente)

Le parti concordano che, fatta salva la possibilità di ricorrere all'arbitrato previa autorizzazione dell'organo di governo della stazione appaltante, tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, che intercettano diritti soggettivi saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del Foro territorialmente competente.

Art. 21

(Spese del Contratto)

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative al presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti – comprese quelle inerenti le spese di bollo necessarie occorrenti per l'esecuzione e gestione dei lavori e del contratto come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso,

Con riferimento all'imposta di bollo l'Appaltatore dichiara di aver già corrisposto giusto modello F24 ELIDE del 00/00/2026, calcolati secondo l'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023.

Il presente contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, ai sensi delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005, mediante scrittura privata, conformemente a quanto sancito dall'art. 18, comma 1, D.lgs. n. 36/2023 e dall'All. I.1, articolo 3, comma 1, lettera b).

Art. 22

(Responsabile del contratto per l'Appaltatore)

L'Appaltatore designa sin d'ora quale proprio Responsabile del Contratto il sig. Lorenzo BRISA, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale rappresentante dell'Appaltatore con la Stazione Appaltante. Il responsabile del Contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, email e PEC. Le comunicazioni al responsabile del Contratto pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti: ➤ Telefono;; ➤ Email: ➤ Indirizzo di posta elettronica certificata PEC: L'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti. Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile del Contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti dell'Appaltatore medesimo.

L'Appaltatore dichiara espressamente di conoscere ed approvare tutte le disposizioni del presente contratto, nonché di essere pienamente edotto e di accettare le disposizioni di cui agli artt. precedenti. Pertanto, con la sottoscrizione in modalità elettronica del presente contratto devono intendersi espressamente approvate anche le predette clausole negoziali.

Il Responsabile

Area lavori pubblici e ambiente

Arch. Vittoria CARTINO

Il Rappresentante

Ditta **Brigroup S.r.l**

Sig.